

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/CDN **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Alessandro Vannucci, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 26 novembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(17) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO PESCE (collaboratore della Soc. Ternana Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' TERNANA CALCIO SpA (nota n. 338/771pf07-08/SP/blp del 18.7.2008)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Giuliano Pesce quale collaboratore della SpA Ternana Calcio e la stessa Spa Ternana Calcio, contestando loro le violazioni in epigrafe trascritte.

Dalla Relazione dell'Ufficio Indagini datata 8 Febbraio 2008 è risultato che, nel corso dell'ultimo periodo di trasferimento dei calciatori professionisti risalente al 28 e 31 gennaio 2008, il Sig. Giuliano Pesce, nonostante che fosse sottoposto a provvedimento di inibizione a tutto il 10 luglio 2008, aveva partecipato alle trattative nell'interesse della SpA Ternana Calcio, munito di accredito per l'accesso al luogo delle contrattazioni.

Entrambi i deferiti hanno contro dedotto, deducendo che il Pesce non aveva affatto partecipato a tali trattative, né aveva chiesto ed ottenuto l'accredito per accedervi e che ciò era comprovato dal tabulato proveniente dalla Società di gestione degli accessi all'area federale del calcio mercato, prodotto dai deferiti unitamente alla memoria difensiva, nel quale la presenza del Pesce non era riportata.

Con conseguenza infondatezza del deferimento.

All'udienza di discussione innanzi questa Commissione, nel mentre la Procura federale ha chiesto l'applicazione di un mese di inibizione per il Pesce e dell'ammenda di € 12.500,00 a carico della Società, i deferiti, a mezzo del loro difensore, hanno insistito nell'istanza di rigetto.

Il Deferimento è fondato,

Difatti, la presenza del Pesce nei locali delle contrattazioni di cui sopra è stata accertata dall'Ufficio Indagini oltre ogni ragionevole dubbio, come risulta dal controllo effettuato dall'Organo Inquirente sulla persona del Pesce e dalla spiegazione offerta da quest'ultimo allo stesso Organo Inquirente che l'accesso non sarebbe stato chiesto da lui, bensì da altri a suo nome.

Poiché l'accertamento è suscettibile di essere addotto a prova ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 CGS ed è altresì incontestabile che all'epoca il Pesce era sottoposto a provvedimento di inibizione comminato da questa Commissione e pubblicato il 10 gennaio 2008, i deferiti vanno sanzionati come d'appresso.

P.Q.M.

infligge al Sig. Giuliano Pesce la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno) ed alla SpA Ternana Calcio l'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

(63) – APPELLO DELLA SOCIETA' AS GREGNAH HIPPOGROUP CAPANNELLE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE AI CALCIATORI FABIO MASSARONI, EDOARDO BLUNNO, LUCA TUBURZI, L'INIBIZIONE PER MESI 2 AI DIRIGENTI DANIELE GALASSI, LUCA TRAPASSI, RICCARDO FEDERICO E ALLA SOCIETA' L'AMMENDA DI € 500,00 E LA PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - C.U. n. 33 del 3.10.2008).

La Commissione Disciplinare Territoriale Lazio, su deferimento della Procura Federale, comminava ai calciatori Massaroni Fabio, Blunno Edoardo e Tiburzi Luca la squalifica per quattro gare, ai dirigenti della Società Gregna H. Capannelle Galassi Daniele, Trapassi Luca e Federico Riccardo la inibizione per mesi due, alla Società Gregna H. Capannelle l'ammenda di € 500,00 e la penalizzazione di cinque punti in classifica.

Era accaduto che la Società Gregna H. Capannelle aveva schierato in dieci gare del campionato di terza categoria i calciatori di cui sopra tutti in posizione irregolare in quanto tesserati per altra Società.

Veniva accertato che la Società aveva in effetti presentato all'organo competente la richiesta di tesseramento dei calciatori, ma che il tesseramento era stato respinto, trattandosi di calciatori già vincolati e la Società ne era stata immediatamente informata.

Ciò nonostante, la Società Gregna H. Capannelle aveva continuato ad impiegarli.

Avverso la decisione della Commissione di primo grado, ricorre la Società Gregna H. Capannelle per la revoca della decisione medesima sull'assunto che la ricorrente aveva agito in buona fede nell'assoluta convinzione di aver sanato la posizione dei calciatori, tanto da non tenere conto della comunicazione di nullità del tesseramento che le era pervenuta dall'organo competente.

Ha aggiunto la Società ricorrente che non era comparsa avanti la CD Territoriale per non aver ricevuto la relativa convocazione.

All'udienza innanzi a questa Commissione, la Procura federale ha chiesto la conferma della decisione impugnata. E' comparsa la Società ricorrente, nonché i soggetti sanzionati, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

Tanto esposto questa Commissione rileva che in atti risultano acquisite le lettere raccomandate di convocazione inviate dalla CD Territoriale a tutti i deferiti, da questi ultimi tempestivamente ricevute. Sicchè l'eccezione della parte ricorrente è del tutto infondata.

Così come risulta infondato il ricorso, che, appellandosi alla buona fede dei ricorrenti ed alla loro imprecisa conoscenza dei regolamenti, non ha introdotto fondati motivi di riforma della decisione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata.

Dispone l'addebito della tassa non versata.

(82) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ODB VALLE SALIMBENE AVVERSO L'AMMENDA DI € 300,00 E LA SQUALIFICA FINO AL 24.12.2008 ALL'ALLENATORE MAURIZIO ALGHISI (delibera GS CU n. 15 del 23.10.2008 e delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 17 del 6.11.2008 – Campionato di Eccellenza).

Visti gli atti;
letto il ricorso;
considerato che la Società ODB Valle Salimbene ricorre avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Lombardia che ha respinto il ricorso della stessa avverso l'ammenda di € 300,00 e la squalifica fino al 24.12.2008 all'allenatore Maurizio Alghisi inflitte dal Giudice Sportivo con CU n 15 del 23.10.2008;
considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale;
considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Federico Vecchio, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 26 novembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: REMO RUSCITTI (dirigente all'epoca dei fatti della Soc. Luco Canistro Srl, attualmente Canistro Valle Roveto Srl) E DELLA SOCIETA' LUCO CANISTRO Srl, attualmente CANISTRO VALLE ROVETO Srl (nota n. 11/1384pf07-08/GT/en del 1°.7.2008)**

La CDN, visto il deferimento, letti gli atti, ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale, che ha concluso per l'irrogazione della inibizione per mesi sei per il Ruscitti e l'ammenda di € 2.000,00 per la Società.

OSSERVA

### **1. Il Deferimento**

Il Vice Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Remo Ruscitti, dirigente, all'epoca dei fatti in contestazione, della Società Luco Canistro S.r.l. (attualmente Canistro Valle Roveto S.r.l.) e la Canistro Valle Roveto Srl (già Luco Canistro S.r.l.) (d'ora in avanti anche detta "Canistro" ovvero la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- il sig. Ruscitti, della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in quanto consentiva l'accesso del pubblico nell'impianto sportivo per assistere all'incontro Luco Canistro – Grottamare, del 9 settembre 2007, malgrado il Comitato Interregionale, con comunicazione del 7 settembre 2007, avesse disposto che l'incontro indicato si sarebbe dovuto disputare "a porte chiuse";

- la Società per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento ascritto al proprio dirigente avente “poteri di rappresentanza”.

## **2. La difesa del sig. Remo Ruscitti**

Il deferito sig. Ruscitti si è costituito nel procedimento, depositando una memoria, con n. 4 allegati, chiedendo il proscioglimento dalla violazione ascrittagli. A motivazione della propria richiesta, il sig. Ruscitti ha richiamato lo svolgimento dei fatti che lo hanno indotto a disporre l'accesso del pubblico. In particolare, il deferito ritiene legittimo, e comunque giustificabile, il proprio comportamento, soprattutto alla luce dell'intervenuta ordinanza emessa dal Sindaco di Luco dei Marsi, in data 7 settembre 2007, nella quale veniva disposta l'agibilità dell'impianto con riferimento alla gara in oggetto in quanto *“il mancato svolgimento della gar(a), allo stato, comporterebbe gravi sanzioni sportive per le Associazioni sportive oltre che costituire disagio ed indignazione da parte dei tifosi sostenitori del luogo”* e che *“l'impianto è dotato di uscite di sicurezza con maniglioni antipánico sia nella zona della tribuna che delle gradinate”*, malgrado, all'epoca, mancasse l'acquisizione dell'agibilità definitiva da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza.

## **3. Motivazione**

Il deferimento non è fondato e va respinto.

Il comportamento del sig. Ruscitti, difatti, risulta improntato a totale buona fede. Questa Commissione non può tacere che l'ordinanza sindacale richiamata dal Ruscitti abbia un contenuto non chiarissimo, sembrando voler lasciare la “scelta” di aprire effettivamente, o meno, l'impianto al pubblico ai soggetti a ciò preposti, limitandosi ad “ordinare” che l'impianto “poteva” essere utilizzato per la partita in oggetto. Ma certamente la sua ricezione, da parte dei dirigenti della Canistro, poteva ingenerare, come in effetti ha ingenerato, il convincimento di “dover” aprire le porte al pubblico. Peraltro, la circostanza che il sig. Ruscitti abbia contattato telefonicamente – nell'impossibilità di contattare gli uffici federali, chiusi nella giornata del sabato - l'allora Presidente del Comitato Interregionale per chiedere chiarimenti, circostanza non contestata dalla Procura, lascia intendere l'assoluta volontà del deferito di porre in essere un comportamento che fosse in linea e rispettoso dei provvedimenti adottati dal Comitato.

P.Q.M.

Respinge il deferimento proposto, e proscioglie il sig. Remo Ruscitti e la Canistro Valle Roveto Srl dalle violazioni ascrittegli.

## **(41) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARIANNA DUDINE (calciatrice attualmente tesserata per la Soc. ACF Brescia Femminile) E DELLA SOCIETA' AC RIOZZESE (nota n. 1010/1425pf07-08/AM/ma del 9.9.2008)**

La CDN, visto il deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di mesi sei di squalifica per la Dudine e l'ammenda di € 500,00 per la Società, presenti, inoltre, il Presidente della Riozzese e il difensore della calciatrice Dudine,

OSSERVA

## **1. Il Deferimento**

Il Procuratore Federale Vicario ha deferito, dinanzi a questa Commissione, la calciatrice Arianna Dudine, attualmente tesserata per la Società ACF Brescia, e l'AC Riozzese (d'ora in avanti anche detta "Riozzese" ovvero la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- la calciatrice, della violazione di cui agli artt. 39 e 40, comma 4, delle NOIF e, conseguentemente, dell'inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1, comma 1, CGS, per avere indotto la AC Riozzese a formalizzare il proprio tesseramento presentando documentazione inidonea;
- la Riozzese, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, per la violazione addebitata alla propria tesserata, intendendo come tale la calciatrice Dudine.

## **2. La difesa dei soggetti deferiti**

**2.1.** La sig.ra Dudine si è costituita nel procedimento, depositando memoria ed allegati. A sostegno della propria richiesta di proscioglimento – e, in subordine, di applicazione di una sanzione minima – la calciatrice ha svolto una serie di motivi in diritto, facendo leva su un asserito errore imputabile alla Divisione Calcio Femminile, colpevole di non aver provveduto ad esaminare la richiesta di svincolo per decadenza del tesseramento avanzata dalla deferita in data 1° luglio 2003.

**2.2.** La Società si è costituita nel procedimento, depositando una memoria con cui ha evidenziato la legittimità del proprio comportamento, comunque improntato a buona fede, che ha portato al "tesseramento" della calciatrice. In particolare, la Riozzese ha evidenziato la circostanza, oramai, a suo dire, consuetudinaria, della mancata restituzione delle copie vidimate dei tesseramenti da parte della Divisione Femminile, giustificando, così, la mancata richiesta e sollecitazione di accertamenti in merito presso la Federazione.

## **3. Motivazione**

**3.1.** Il deferimento è fondato con riferimento alla calciatrice e va respinto con riferimento alla Società.

E difatti, quello che qui rileva è che risulta accertato, dal pronunciamento della Commissione Tesseramenti, che, al momento di richiedere il proprio tesseramento alla Riozzese, la Dudine era tesserata per l'AC Milan.

Il punto, incontrovertibile, attesta che il comportamento della calciatrice è stato posto in essere in aperta violazione delle norme richiamate a sostegno del deferimento, in quanto la stessa non poteva dubitare del proprio *status*.

Per ciò che attiene la Società, il deferimento non può che essere respinto. E difatti la Procura ha specificato, anche in sede di audizione, che lo stesso è stato proposto a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento della propria tesserata, identificando come tale la sig.ra Dudine. Ma, sulla base della pronuncia della Commissione Tesseramenti sopra richiamata, non si può che prendere atto che la calciatrice non è stata mai tesserata per la Riozzese, con conseguente impossibilità, per quest'ultima, di essere chiamata a rispondere per un comportamento di un soggetto non con se tesserato.

**3.2.** In merito alla sanzione da infliggere alla calciatrice, questa Commissione ritiene congrua la squalifica di mesi uno.

P.Q.M.

accoglie il deferimento proposto nei confronti Arianna Dudine, e per l'effetto commina alla stessa la squalifica per mesi 1 (uno); respinge il deferimento proposto nei confronti della Società AC Riozzese, prosciogliendola dalle violazioni ascrittegli.

**(335) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MADELEINE ERICA VEISTAMO (calciatrice che ha richiesto il tesseramento per la Soc. AS Multimarche Montecassiano), STEFANIA GRASSETTI (Presidente della Soc. AS Multimarche Montecassiano) E DELLA SOCIETA' AS MULTIMARCHE MONTECASSIANO (nota n. 4820/925pf07-08/AM/en del 20.5.2008)**

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare la calciatrice Veistamo Madeleine Erica, la Sig.ra Stefania Grassetti quale Presidente della Società AS Multimarche Montecassiano e la Società AS Multimarche Montecassiano, loro contestando le violazioni in epigrafe riportate.

È risultato che la Società deferita, partecipante al Campionato Nazionale di Serie B Femminile, nel corso della presente stagione aveva chiesto il tesseramento della Veistamo Madeleine Erica, cittadina svedese, allegando al relativo modulo la dichiarazione della calciatrice di non essere mai stata tesserata per Società appartenenti a federazioni estere, quando invece era stato accertato che la stessa era stata tesserata in Svezia per tre distinte Società, fatto questo attestato dalla Swedish Football Association.

All'udienza innanzi a questa Commissione, la Procura federale ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di squalifica per la calciatrice, mesi sei di inibizione per il Presidente Grassetti Stefania, € 1.000,00 di ammenda per la Società. Nessuno dei deferiti è comparso. E' pervenuta a questa CDN una dichiarazione della segreteria della Società deferita, risultata tardiva e come tale inammissibile.

È incontestabile che la calciatrice Veistamo Madeleine Erica, rilasciando dichiarazione mendace, è venuta meno al principio di lealtà, correttezza e probità e che va pertanto sanzionata.

La violazione contestata non è invece ascrivibile alla Grassetti Stefania, la cui richiesta di tesseramento della calciatrice si era fondata sulla dichiarazione della medesima, di per se sufficientemente idonea a far ritenere soddisfatte le condizioni del tesseramento. Peraltro, non risulta in atti che la calciatrice sia stata effettivamente impiegata.

Alla assoluzione della Grassetti, consegue quella della Società.

P.Q.M.

Infligge alla calciatrice Veistamo Madeleine Erica la squalifica di mesi 6 (sei). Rigetta il deferimento a carico di Grassetti Stefania e della Società AS Multimarche Montecassiano.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 26 novembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

(272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PENNESTRI (Presidente della Soc. ASD Domina Neapolis Acerrana) E DELLA ASD DOMINA NEAPOLIS ACERRANA (nota n. 3925/054pf07-08/SP/ma del 3.4.2008)

1) Il deferimento

Con provvedimento del 3.4.2008 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Pennestri Alessandro, Presidente della Società ASD Domina Neapolis Acerrana, per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 1, CGS nonché
- la società ASD Domina Neapolis Acerrana per responsabilità ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per la condotta posta in essere dal proprio presidente.

Nell'atto di deferimento veniva evidenziato che il Sig. Pennestri Alessandro, tra l'ottobre 2006 e la primavera 2007, aveva contattato le calciatrici Gama Sara – in forza alla società UPC Tavagnacco - Perelli Giulia e Tona Elisabetta – entrambe in forza alla Società Torres – invitandole a tesserarsi con la società statunitense FC Indiana per svolgere attività agonistica con quest'ultima società nei mesi estivi dell'anno 2007.

Le tre calciatrici peraltro avevano tutte successivamente sottoscritto il contratto con la società FC Indiana, ma solamente la calciatrice Tona Elisabetta vi aveva effettivamente giocato, in quanto la calciatrice Perelli Giulia si era infortunata prima del materiale trasferimento e la calciatrice Gama Sara non si era potuta recare negli USA per problemi di visto.

Peraltro tale attività di intermediazione del Sig. Pennestri Alessandro aveva comportato anche una turbativa per l'attività agonistica della Rappresentativa Nazionale Femminile impegnata, dal mese di giugno al mese di agosto 2007, nel torneo preolimpico in Cina, atteso che la calciatrice Tona Elisabetta, proprio perché trasferitasi presso la citata società statunitense, non aveva partecipato al torneo preolimpico

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati non facevano pervenire alcuna memoria difensiva

Alla riunione del 22.10.2008 la Commissione, stante la mancata comunicazione dell'atto di convocazione a tutti gli interessati, disponeva che fossero rinnovate tutte le comunicazioni di rito e rinviava alla riunione del 26.11.2008.

Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 6 per il Sig. Pennestri Alessandro e dell'ammenda di € 1.500,00 per la Società.

Per gli incolpati nessuno è comparso

2) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene provata la responsabilità del Sig. Pennestri Alessandro e della Società ASD Domina Neapolis Acerrana in merito alla violazione contestata.

A tal proposito è opportuno ricordare che l'art. 10, comma 1 del CGS dispone che *“..Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle Società, ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria Società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto...”*

Ciò posto, va rilevato che tutte le persone sentite dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, ivi compreso l'odierno incolpato, hanno confermato l'attività di intermediazione svolta dal Sig. Pennestri Alessandro, il quale aveva dapprima interpellato le tre calciatrici - tutte non appartenenti alla Società da lui presieduta – per verificare se erano interessate a trasferirsi negli USA e successivamente, una volta appurato che le stesse calciatrici erano interessate a ciò, aveva messo in contatto le stesse calciatrici con la Società statunitense FC Indiana per il loro trasferimento per i mesi estivi dell'anno 2007, trasferimento che peraltro si era perfezionato per tutte le calciatrici, in quanto tutte avevano sottoscritto il relativo contratto, anche se poi la sola Tona Elisabetta aveva effettivamente giocato con la squadra statunitense, atteso che Perelli Giulia si era infortunata e Gama Sara aveva avuto problemi di visto.

Da quanto sopra risulta evidente l'attività di turbativa posta in essere dall'odierno incolpato in merito ai rapporti esistenti tra le tre tesserate e le relative Società di appartenenza, turbativa che peraltro si è riverberata anche sull'attività della Nazionale Femminile impegnata nei mesi estivi dell'anno 2007 nel torneo preolimpico in Cina, atteso che la calciatrice Tona Elisabetta, proprio perché trasferitasi presso la citata Società statunitense in conseguenza dell'attività svolta dall'odierno incolpato, non aveva partecipato al torneo preolimpico.

In forza di quanto sopra, il comportamento posto in essere dall'incolpato integra senza ombra di dubbio alcuno la violazione contestata e pertanto deve affermarsi la sua responsabilità, nonché quella della Società ASD Domina Neapolis Acerrana ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS.

Sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo

3) Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere alla Società ASD Domina Neapolis Acerrana, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) ed al Sig. Pennestri Alessandro la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno).

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Pubblicato in Roma il 26 novembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete